CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **195/2026** (ECLI:IT:COST:2026:195)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **AMOROSO** - Redattrice: **NAVARRETTA**
Camera di Consiglio del **08/06/2026**; Decisione del **07/10/2026**
Deposito del **12/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 294, secondo comma, del codice civile e art. 1, c. 20°, della legge 20/05/2016, n. 76.
Massime:
Atti decisi: **ord. 255/2025**

SENTENZA N. 195

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 294, secondo comma, del codice civile e dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), promosso dal Tribunale ordinario

di Milano, sezione prima civile, in composizione collegiale, nel procedimento vertente tra G. M., A. L. e G.R. M., con ordinanza del 18 novembre 2025, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio dell'8 giugno 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 18 novembre 2025, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 294, secondo comma, del codice civile e dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui non estendono ai componenti dell'unione civile la deroga al divieto di adozione della medesima persona da parte di più adottanti prevista per marito e moglie.

2.– Il giudice rimettente riferisce che G. M. e A. L., uniti civilmente a Milano l'11 novembre 2016, «in seguito ad una relazione affettiva di oltre 30 anni», hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 291 e 311 cod. civ. per adottare G.R. M., maggiorenne e nipote di uno dei due ricorrenti. In subordine, è stata avanzata domanda di adozione da parte del solo A. L.

I ricorrenti hanno allegato di essere stati vicini all'adottanda «da quando è nata, presenziando fuori dalla sala parto il giorno della sua venuta al mondo», di avere condiviso con la madre le scelte più importanti che l'hanno riguardata e di avere «sempre contribuito affettivamente ed economicamente alla crescita dell'adottanda».

Nel corso del giudizio, gli adottanti hanno confermato il proprio consenso. Anche l'adottanda ha manifestato il consenso a essere adottata dalla coppia, «rappresentando di avere instaurato un forte vincolo affettivo con entrambi». La madre biologica ha, a sua volta, prestato il proprio assenso.

3.– Il giudice *a quo*, investito della domanda principale diretta a conseguire la dichiarazione di adozione da parte di entrambi i componenti dell'unione civile, ritiene di dover fare applicazione dell'art. 294, secondo comma, cod. civ., ma ravvisa in tale norma un duplice ostacolo costituito dal suo raccordo sistematico con l'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e dal testo della disposizione.

L'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, nel prevedere l'applicabilità alle parti dell'unione civile delle norme che si riferiscono ai coniugi o a termini equivalenti, esclude infatti quelle «del codice civile non richiamate espressamente» dalla medesima legge.

Al contempo, il Tribunale ritiene che non possa operare la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, secondo cui «[r]esta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», in quanto ciò sarebbe impedito dal dato testuale dell'art. 294, secondo comma, cod. civ., che si avvale dell'espressione «marito e moglie».

Poiché l'unico ostacolo alla pronuncia dell'adozione congiunta, ricorrendo tutte le altre condizioni di cui all'art. 291 cod. civ., sarebbe costituito da detta disciplina, il rimettente afferma la rilevanza delle questioni, precisando, altresì, che non sarebbe percorribile alcun itinerario di interpretazione conforme alla Costituzione.

4.– In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale, dopo aver evidenziato che la *ratio* dell'art. 294, secondo comma, cod. civ. è quella di impedire la creazione di status personali tra loro confliggenti e che tale rischio deve ritenersi insussistente «in presenza di soggetti tra loro uniti civilmente», articola molteplici profili di illegittimità costituzionale.

4.1.– In riferimento all'art. 3 Cost., il rimettente rileva che l'unione civile, «analogamente a quanto avviene per il matrimonio», crea «un unico status personale».

A tal proposito, richiama numerose disposizioni della legge n. 76 del 2016 che regolano: (a) la possibilità per i componenti dell'unione civile di avvalersi di un cognome comune; (b) il sorgere di diritti e di doveri reciproci in capo ai componenti dell'unione; (c) la previsione secondo cui le parti dell'unione concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; (d) le norme sulle modalità di scioglimento del vincolo (in particolare, è richiamato l'art. 1, commi 8, 10, 11, 12, 23 e 24, della legge n. 76 del 2016).

Il giudice *a quo* dà atto che questa Corte, con la sentenza n. 66 del 2024, ha ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra matrimonio e unione civile, dell'art. 1, comma 26, della medesima legge n. 76 del 2016, sul presupposto della «obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto». Nondimeno ritiene che, con specifico riferimento all'adozione del maggiore d'età, si possa prospettare una irragionevole differenziazione tra le due situazioni, giacché la *ratio* del divieto ex art. 294, secondo comma, cod. civ. sarebbe quella «di evitare il sovrapporsi di plurimi stati personali», più che la «cd. *imitatio naturae*».

Tale *ratio* risulterebbe egualmente soddisfatta in presenza di un'unione civile.

4.2.– Un ulteriore profilo di irragionevolezza, sollevato dal rimettente, trae origine dall'evoluzione dell'adozione del maggiore d'età nella giurisprudenza di legittimità e in quella costituzionale e si collega alla lesione dell'art. 2 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto all'identità personale di adottando e adottanti.

La Corte di cassazione avrebbe progressivamente valorizzato la funzione di tale istituto, volta a dare «riconoscimento giuridico [a] una relazione sociale, affettiva ed identitaria» (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 3 aprile 2020, n. 7667).

Non diversamente, questa Corte avrebbe evidenziato come l'adozione del maggiore d'età consenta di formalizzare «legami affettivo-solidaristici […] consolidati nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico», sino a far ritenere che «un maturato percorso di identità personale […non possa] essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.» (è richiamata in proposito la sentenza n. 5 del 2024).

La «limitazione della possibilità di adozione da parte di uno solo dei membri» dell'unione civile, in presenza di un'accertata *affectio* che coinvolge l'adottanda e ambo i componenti dell'unione, determinerebbe, pertanto, una limitazione irragionevole ed eccessiva della loro identità e si risolverebbe «in una restrizione non necessaria e non proporzionata alla libertà di autodeterminarsi», sia come singoli sia come membri di una formazione sociale.

4.3.– Quanto, infine, alla violazione degli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, il rimettente osserva che la nozione di vita privata e familiare tutelata da tale norma è ampia e comprensiva di «ogni espressione della personalità e della dignità della persona, [del]le relazioni giuridicamente istituzionalizzate, [del]le relazioni fondate sul dato

biologico, così come [di] quelle che costituiscono “famiglia” in senso sociale, qualora ricorra il presupposto dell’effettiva esistenza di stretti e comprovati legami affettivi».

Su tale presupposto, il Tribunale rimettente ritiene che, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla disciplina sull’adozione del maggiore d’età, la preclusione ai componenti di un’unione civile della possibilità di ottenere il riconoscimento formale del legame di adozione si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.

5.– Con atto depositato il 27 gennaio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio chiedendo che questa Corte dichiari le questioni manifestamente inammissibili e comunque non fondate.

5.1.– Anzitutto, l’Avvocatura generale ritiene che le questioni siano manifestamente inammissibili, in quanto volte «a ottenere una sentenza manipolativa additiva al di fuori dei casi previsti dalla giurisprudenza costituzionale».

Richiamando la sentenza n. 87 del 2013 e le ordinanze n. 176 e n. 156 del 2013, la difesa statale reputa ammissibile una pronuncia additiva solo quando esista «un’unica soluzione costituzionalmente obbligata», mentre nel caso di specie sussisterebbe «un’ampia discrezionalità del legislatore in materia», il cui esercizio sarebbe sindacabile dalla Corte solo ove «travalic[asse] il canone della ragionevolezza».

La difesa statale rileva, inoltre, che un eventuale intervento in materia da parte di questa Corte, «implicando scelte affidate alle valutazioni del legislatore, risulterebbe eccedente rispetto ai poteri alla stessa attribuiti» (sono citate, a riguardo, le sentenze n. 33 e n. 32 del 2021, in materia di filiazione per le coppie dello stesso sesso).

Infine, la difesa statale aggiunge che l’accoglimento della domanda subordinata, «indubbiamente consentita dall’ordinamento vigente, potrebbe soddisfare pienamente le esigenze di continuità della frequentazione familiare e di prosecuzione delle relazioni affettive».

5.2.– Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene la non fondatezza di tutte le censure.

5.2.1.– In via preliminare, ricostruisce l’evoluzione dell’adozione del maggiore d’età, sottolineando come l’istituto abbia perso la propria originaria connotazione patrimoniale per assumere «la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria». Questo porterebbe a identificare la *ratio* del divieto di cui all’art. 294, secondo comma, cod. civ., nell’esigenza di «evitare la sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, di più status familiari confliggenti» e nell’*imitatio naturae*.

5.2.2.– Tanto premesso, l’Avvocatura generale osserva che la legge n. 76 del 2016, pur riconoscendo dignità giuridica e sociale alle coppie dello stesso sesso, avrebbe escluso che a esse possa correlarsi un vincolo di filiazione (come avrebbe affermato questa Corte nella sentenza n. 230 del 2020, nonché nelle sentenze n. 237 e n. 221 del 2019).

Inoltre, la difesa statale afferma che il sindacato di questa Corte sarebbe consentito in materia solo ove la scelta legislativa travalicasse in modo manifesto il canone della ragionevolezza. Ciò non si riscontrerebbe nel caso di specie (sono citate le sentenze n. 229 e n. 223 del 2015, n. 248 e n. 81 del 2014, n. 206 del 1999, n. 43 del 1997 e n. 313 del 1995).

5.2.3.– Quanto alla disparità di trattamento, la difesa statale nega che l’unione civile sia equiparabile al matrimonio. Richiama, in particolare, la sentenza n. 66 del 2024, secondo cui il

rapporto coniugale «si configur[a] quale vincolo diverso da quello che ha fonte nell'unione civile», poiché i due istituti trovano «differente copertura costituzionale», rispettivamente negli artt. 29 e 2 Cost.

5.2.4.– Infine, con riferimento agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, la difesa statale osserva che l'interpretazione evolutiva della nozione di «vita familiare» non avrebbe condotto la Corte EDU ad affermare un obbligo di estendere l'adozione congiunta alle coppie dello stesso sesso. Al contrario, agli Stati contraenti spetterebbe un ampio margine di apprezzamento, trattandosi di profili sui quali non si registrerebbe un generale consenso a livello europeo.

6.– Con opinione depositata il 27 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – e ammessa con decreto presidenziale del 31 marzo 2026 – il Centro studi "Rosario Livatino", in qualità di *amicus curiae*, ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

Esso contesta, in primo luogo, che l'unione civile sia istitutiva di uno status: questa Corte avrebbe identificato la nozione di status con l'appartenenza a una comunità e con la «tendenziale stabilità e permanenza, nonché [con l']indisponibilità» del legame (sentenza n. 79 del 2022). Ebbene, tali caratteri connoterebbero il vincolo coniugale, assunto «per il tempo della vita», ma non l'unione civile.

Quest'ultima, infatti, potrebbe essere sciolta, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge n. 76 del 2016, decorsi tre mesi dalla dichiarazione di volontà resa, anche senza motivazione, dinanzi all'ufficiale di stato civile. Si tratterebbe di «un meccanismo di recesso unilaterale», sicché la stabilità del vincolo potrebbe «darsi certamente come *quid facti*, ma non [diventerebbe] mai *quid iuris*».

In secondo luogo, l'opinione dell'*amicus curiae* riconosce che l'adozione del maggiore d'età ha trovato nuovi ambiti applicativi. Osserva, tuttavia, che «la funzione di un istituto giuridico è pur sempre una sintesi dei suoi effetti essenziali», i quali «non hanno certo subìto trasformazioni significative».

Poiché tali effetti (cognome, diritti successori e obblighi alimentari) costituiscono il cuore dell'istituto, la regola censurata conserverebbe «una chiara razionalità intrinseca». Essa esigerebbe, infatti, un legame esclusivo «a garanzia della [sua] autenticità» e richiederebbe di «porre un limite alla possibilità di indebite strumentalizzazioni dell'istituto». Tale garanzia sarebbe offerta solo da quelle compagini familiari che assicurano uno status unitario, la cui stabilità sarebbe preservata dall'indisponibilità.

Infine, la norma censurata non lederebbe neppure il diritto all'autodeterminazione, data la natura non negoziale dell'adozione del maggiore d'età. Quanto alla compressione del diritto all'identità personale, essa sarebbe necessaria e proporzionata. Solo il filtro dello status consentirebbe di «non depotenziare oltremodo la regola derogata e insieme a rendere controllabile – e perciò credibile – l'operatività della deroga». Abbandonato tale criterio, si dovrebbe ammettere l'adozione da parte dei conviventi e persino «l'adozione contestuale da parte di più di due persone legate da vincoli non istituzionalizzati di assistenza morale e materiale».

Considerato in diritto

7.– Con ordinanza iscritta al n. 255 reg. ord. del 2025, il Tribunale di Milano, sezione prima civile, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo

comma, Cost., questi ultimi due in relazione all'art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 294, secondo comma, cod. civ. e dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui non estendono ai componenti dell'unione civile la deroga al divieto di adozione della medesima persona da parte di più adottanti prevista per marito e moglie.

8.– Il rimettente è investito del ricorso con cui due persone unite civilmente hanno chiesto, ai sensi degli artt. 291 e 311 cod. civ., di adottare congiuntamente una persona maggiore d'età, nipote di uno dei ricorrenti, con la quale riferiscono di avere instaurato un legame affettivo sin dalla nascita. In subordine, hanno proposto domanda di adozione da parte di uno solo dei componenti dell'unione.

In merito alla rilevanza delle questioni, il giudice *a quo* osserva che l'unico ostacolo all'adozione congiunta sarebbe costituito dal combinato disposto degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 294, secondo comma, cod. civ.

Il primo esclude l'estensione alle parti dell'unione civile delle disposizioni del codice civile che si riferiscono al matrimonio, al «coniuge», ai «coniugi» o a termini equivalenti, se non richiamate espressamente dalla legge n. 76 del 2016: fra tali norme non figura l'art. 294, secondo comma, cod. civ.

D'altro canto, il dato testuale di quest'ultima disposizione – che stabilisce la deroga al divieto di adozione da parte di più persone soltanto in favore di «marito e moglie» – impedirebbe di applicare la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 20, ultimo periodo, della legge n. 76 del 2016, secondo cui «[r]esta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

9.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente articola tre ordini di censure.

9.1.– In primo luogo, il giudice *a quo* ravvisa nelle norme censurate un *vulnus* all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento dell'unione civile rispetto al matrimonio, tenuto conto della *ratio* del divieto di cui all'art. 294, secondo comma, cod. civ.

La funzione di tale previsione sarebbe, infatti, quella di evitare la sovrapposizione di più stati di figlio adottivo in capo alla medesima persona. Sennonché l'unione civile, al pari del matrimonio, sarebbe costitutiva di un unico status di coppia, cui ben potrebbe correlarsi un unico vincolo di filiazione adottiva.

In considerazione della *ratio* del divieto, il matrimonio costituirebbe, pertanto, un idoneo *tertium comparationis* e la diversità di trattamento sarebbe irragionevole.

9.2.– In secondo luogo, il rimettente lamenta un diverso profilo di irragionevolezza, che trae origine dall'evoluzione dell'adozione del maggiore d'età e si collega alla lesione del diritto all'identità personale di adottando e adottanti, di cui all'art. 2 Cost.

Secondo la giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, la funzione dell'adozione del maggiore d'età sarebbe quella di dare «riconoscimento giuridico [a] una relazione sociale, affettiva ed identitaria» (Cass., n. 7667 del 2020), sino a far ritenere che «un maturato percorso di identità personale […non possa] essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.» (sentenza n. 5 del 2024).

La «limitazione della possibilità di adozione da parte di uno solo dei membri» dell'unione civile, in presenza di un'accertata *affectio* che coinvolge l'adottando e ambo i componenti della coppia, comporterebbe una limitazione irragionevole e sproporzionata della loro identità personale.

9.3.– Analoghe argomentazioni inducono a ritenere lesi anche gli artt. 10 e 117, primo

comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, in quanto l'impossibilità di ottenere il riconoscimento formale del legame di adozione con entrambi i componenti dell'unione civile si porrebbe «in contrasto con il diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU».

10.– In via preliminare occorre precisare l'oggetto del presente giudizio.

Le censure del rimettente si rivolgono sia all'art. 294, secondo comma, cod. civ. sia all'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui non estendono ai componenti dell'unione civile la deroga al divieto di adozione della medesima persona da parte di più adottanti.

Sennonché la regola che preclude l'adozione congiunta da parte dei componenti dell'unione è contenuta, a ben vedere, solo nell'art. 294, secondo comma, cod. civ.

Quanto all'art. 1, comma 20, secondo periodo, della legge n. 76 del 2016, esso si limita a escludere, per le «norme del codice civile non richiamate espressamente nella [medesima] legge», la clausola di equivalenza, in base alla quale si applicano alle parti dell'unione civile «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti».

Di conseguenza, tale previsione impedisce di estendere in via interpretativa l'art. 294, secondo comma, cod. civ. ai componenti dell'unione civile. Viceversa, essa non è di ostacolo a che questa Corte, tramite propria sentenza, riferisca anche agli uniti civilmente norme del codice civile o della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), concernenti l'adozione, non espressamente richiamate dalla legge n. 76 del 2016.

L'art. 1, comma 20, terzo periodo, della legge n. 76 del 2016 stabilisce, infatti, che «[r]esta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», disposizione che può ben riguardare anche quanto aggiunto da sentenze di questa Corte.

11.– Ciò premesso, occorre esaminare, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui le questioni sarebbero inammissibili, in quanto dirette a ottenere una pronuncia additiva in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore e in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

L'eccezione non è fondata.

Le censure oggetto dell'odierno giudizio non implicano la necessità che questa Corte si ritragga, nel rispetto della discrezionalità del legislatore.

Non sono coinvolte complesse e ampie valutazioni discrezionali intersecate con possibili interventi di sistema (*ex multis*, sentenze n. 194 del 2026, n. 215 e n. 183 del 2025, n. 190 e n. 71 del 2023); non si aprono scenari radicalmente innovativi che riguardino le modalità del nascere (sentenza n. 221 del 2019); non emergono ragioni di cautela, riconducibili «al principio di precauzione nell'interesse dei futuri nati» (sentenza n. 69 del 2025).

Quanto al carattere manipolativo dell'intervento eccepito dall'Avvocatura, occorre ribadire che, per poter giungere a una pronuncia additiva, è sufficiente rinvenire nel «sistema nel suo complesso […] "precisi punti di riferimento" e soluzioni "già esistenti" (sentenza n. 236 del 2016) […] immuni da vizi di illegittimità, ancorché non "costituzionalmente obbligate"» (sentenza n. 222 del 2018). L'ammissibilità delle questioni non è, dunque, subordinata all'esistenza «di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto [alla] presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore» (sentenza n. 73 del 2023; negli stessi termini, sentenze n. 69 del 2025, n. 46 del 2024 e n. 34 del 2021).

Nell'odierno giudizio, il rimettente ha identificato, quale soluzione già esistente, la deroga al divieto di adozione da parte di più persone che l'art. 294, secondo comma, cod. civ. già prevede per i coniugi, chiedendone l'estensione alle parti dell'unione civile.

Tale soluzione è presente proprio nella norma censurata, che si innesta su una disciplina – quella dell'adozione congiunta della persona maggiore d'età – compiutamente regolata quanto a presupposti, procedimento ed effetti.

12.– Questa Corte rileva, invece, d'ufficio l'inammissibilità della censura riferita all'art. 10 Cost., per carente motivazione e per inconferenza del parametro.

Il rimettente evoca quest'ultima disposizione unitamente all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, senza dedicarle alcuna specifica argomentazione.

D'altro canto, l'art. 10, primo comma, Cost. «concerne esclusivamente i princìpi generali e le norme di carattere consuetudinario» (sentenza n. 349 del 2007, punto 6.1. e, più di recente, sentenza n. 102 del 2020 nonché precedenti ivi richiamati) e non si riferisce alle disposizioni contenute in accordi internazionali, quali quelle della CEDU.

13.– Nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, per il profilo dell'intrinseca irragionevolezza e non proporzionalità, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, sono fondate.

14.– In via preliminare, occorre ricostruire la *ratio* della norma censurata nel quadro dell'istituto dell'adozione civile e della sua funzione.

14.1.– L'adozione del maggiore d'età è un «istituto plurifunzionale» (sentenze n. 215 e n. 53 del 2025), che ha visto integrarsi nell'originaria finalità, sottesa alla tradizionale immagine dell'*adoptio in hereditatem*, una rinnovata vocazione, capace di permeare, oltre alle condizioni di ammissibilità, anche gli effetti dell'istituto.

Sul piano personale, l'adozione civile comporta l'assunzione del cognome dell'adottante, che viene anteposto a quello dell'adottato (art. 299, primo comma, cod. civ.), salvo che i due acconsentano, nell'ambito del procedimento di adozione, ad aggiungere, anziché ad anteporre, il cognome del primo a quello del secondo (sentenza n. 135 del 2023).

Quanto agli effetti patrimoniali, l'adozione del maggiore d'età attribuisce all'adottato diritti successori quale figlio dell'adottante (art. 304, secondo comma, cod. civ.) e fa sorgere reciproci obblighi alimentari fra adottato e adottante (art. 433, primo comma, numeri 2 e 3, cod. civ.), con la precisazione che l'«adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui» (art. 436 cod. civ.).

I richiamati effetti evocano il fine storico dell'istituto, volto ad assicurare continuità al nome di famiglia e ad attribuire un erede a chi non possa avere prole.

Nondimeno, la sua evoluzione ha visto progressivamente affermarsi una nuova vocazione solidaristico-personalistica, diretta a suggellare, sul piano giuridico, una relazione, a immagine di un rapporto filiale, che per qualità, intensità e ragionevole durata abbia l'attitudine a riverberarsi sull'identità di adottando e adottanti.

Questa Corte – in linea con quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29684 e sentenza n. 7667 del 2020) – ha, infatti, da tempo riconosciuto che l'adozione civile consente di «formalizza[re] legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo» (sentenza n. 5 del 2024, punto 6.2.; analogamente, sentenza n. 135 del 2023, punto 7.2.).

La complessità funzionale dell'istituto si trova riflessa anche nell'accertamento giudiziale che consente di «far luogo all'adozione» (art. 313 cod. civ.). Questo si traduce nella verifica che «tutte le condizioni della legge s[ia]no state adempiute» e che «l'adozione conv[enga] all'adottando» (art. 312 cod. civ.).

Prima *condicio* prevista dalla legge è la manifestazione dei consensi da parte dell'adottando maggiore d'età e degli adottanti (artt. 296 e 311 cod. civ.), la cui funzione autorizzatoria è espressione di un'autodeterminazione volta a conseguire il riconoscimento di una veste giuridica filiale a un legame affettivo che già conforma la loro identità. A essa si affianca l'acquisizione degli assensi previsti dall'art. 297 cod. civ. nonché di quelli resi necessari da due declaratorie di illegittimità costituzionale concernenti l'art. 291 cod. civ. (sentenze n. 245 del 2004 e n. 557 del 1988).

Verificati tali presupposti e «assunte le opportune informazioni» (art. 312 cod. civ.), il giudice opera il vaglio sulla convenienza dell'adozione per l'adottando. È proprio nel contesto di tale accertamento che il diritto vivente richiede di appurare l'esistenza di un legame affettivo preesistente, che gli interessati chiedono di tradurre in rapporto di filiazione adottiva (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 8 febbraio 2024, n. 3577 e n. 29684 del 2024; sentenza n. 7667 del 2020).

14.2.– Il complessivo funzionamento dell'adozione civile restituisce, dunque, l'immagine di un istituto che fa sorgere un peculiare status di figlio adottivo (sentenza n. 5 del 2024, punto 6.2.).

Esso si aggiunge a quello di figlio, non per ragioni di inadeguatezza del nucleo familiare di origine, bensì in una prospettiva di condivisione della scelta, riflessa negli assensi richiesti dalla legge (sentenza n. 134 del 2026). L'adozione costituisce, in sostanza, un peculiare vincolo filiale che, pur non attribuendo il complesso di diritti e doveri proprio della filiazione piena, comporta, comunque, l'appartenenza della persona a un nuovo nucleo familiare. Tale appartenenza non ha una capacità espansiva verso le diramazioni familiari, posto che – ai sensi dell'art. 300, secondo comma, cod. civ. – l'adozione del maggiore d'età «non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante» (sentenze n. 79 del 2022, n. 500 del 2000, punto 2, n. 89 del 1993, punto 3 e ordinanza n. 82 del 2001).

Tuttavia, essa genera, tra adottato e adottanti, un rapporto comunitario, di solidarietà reciproca, che fa sorgere, al contempo, una condizione giuridica non disponibile e stabile; ciò che risponde al nucleo concettuale essenziale proprio dello status (sentenze n. 5 del 2024 e n. 79 del 2022).

L'ordinamento, in tal modo, assicura una forma giuridica alla realtà sociale di una relazione che ha generato un legame modellato sui tratti dell'*affectio* filiale.

Questo spiega la *ratio* dell'art. 294, secondo comma, cod. civ., secondo cui «[n]essuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie», mentre è «ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi» (art. 294, primo comma, cod. civ.).

Le ragioni di ordine pubblico che vietano di duplicare il medesimo status di figlio adottivo non sono di natura meramente formale, bensì sostanziale.

Consentire meccanismi moltiplicatori dei vincoli di filiazione adottiva con persone fra loro estranee equivarrebbe a svuotare di significato la funzione dell'istituto. Quest'ultimo – smarrendo l'intensità e l'esclusività di una relazione effettiva, che in una prospettiva solidaristico-personalistica viene modellata sul rapporto filiale e ricompresa nel suo paradigma

di unicità – conserverebbe un tratto di vantaggio meramente opportunistico.

15.– Chiarita la *ratio* dell'art. 294, secondo comma, cod. civ., che presuppone l'attribuzione di un unico status di figlio adottivo, occorre ora verificare se possa instaurarsi nei confronti della coppia vincolata dall'unione civile un legame di filiazione adottiva.

Si deve, pertanto, accertare, in primo luogo, se l'unione civile sia essa stessa costitutiva di uno status di natura familiare (punto 16). In secondo luogo, in caso di esito positivo, occorre indagare se esso sia giuridicamente compatibile con il sorgere di legami di natura filiale (punto 17).

16.– Il primo interrogativo trova risposta nell'intera tessitura della legge n. 76 del 2016.

16.1.– Anzitutto, che l'unione civile sia costitutiva di uno status è comprovato testualmente sia dall'art. 1, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 76 del 2016 sia dall'art. 86 cod. civ.

La prima disposizione stabilisce che rientra fra le «cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: *a)* la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso». Specularmente la norma codicistica, la cui rubrica recita «[l]ibertà di stato», prevede che «[n]on può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente».

Questo indice, invero già dirimente, viene poi confermato dal complesso della legge n. 76 del 2016, a partire dai tratti con cui viene configurato l'atto costitutivo dell'unione.

Si tratta di un negozio giuridico solenne, di natura personale, che si forma mediante dichiarazione resa, alla presenza di due testimoni, dinanzi all'ufficiale di stato civile (art. 1, comma 2). Questi deve fare menzione del contenuto dell'art. 1, commi 11 e 12, della legge n. 76 del 2016, concernenti i diritti e i doveri dei componenti dell'unione e la previsione che essi concordino l'indirizzo della vita familiare e fissino una comune residenza (art. 70-*octies*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»). L'atto deve poi specificamente attestare l'avvenuta lettura del contenuto dei richiamati commi (art. 70-*quaterdecies*, comma 1, lettera *d*, del richiamato d.P.R.) ed è soggetto a registrazione nell'archivio dello stato civile (art. 1, comma 3, della legge n. 76 del 2016).

La costituzione dell'unione civile segna l'appartenenza della persona a una dimensione di coppia, dalla quale automaticamente scaturisce un fascio di diritti e di doveri. In capo ai componenti dell'unione sorgono l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale nonché quello di coabitazione, segno di una lealtà nella condivisione delle scelte familiari. Inoltre, l'unione civile comporta l'obbligo di contribuire, con le proprie sostanze e con la propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni, quale forma di collaborazione nell'interesse comune (art. 1, comma 11). In pari tempo, sotto il profilo dei rapporti patrimoniali, l'unione civile produce a favore delle parti i medesimi effetti che derivano dal matrimonio; genera reciproci obblighi alimentari; attribuisce diritti successori identici a quelli che spettano ai coniugi (art. 1, commi 13, 17, 19 e 21).

L'«appartenenza a una comunità» – che questa Corte ha già segnalato quale indice della sussistenza di uno status (sentenza n. 79 del 2022, punto 8.1.) – è comprovata non solo dai richiamati effetti, ma anche da quanto stabilito dall'art. 1, comma 10 (sentenza n. 212 del 2018, punto 4.2.). Tale norma dispone che «[m]ediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre

al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

A ciò si aggiunga che «[l]e parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile» (art. 1, comma 13, della legge n. 76 del 2016) e che, in generale, lo status di componente dell'unione non è disponibile, in quanto non suscettibile di mera abdicazione, né di scioglimento tramite recesso (il che conferma un ulteriore carattere proprio della nozione di status, come definito dalla già citata sentenza n. 79 del 2022, punto 8.1.).

Infatti, si rinvengono nell'unione civile i tratti della «tendenziale stabilità e permanenza» dello status (sempre indicati come necessari per l'individuazione di tale istituto dalla sentenza n. 79 del 2022, punto 8.1.), i quali – benché non siano sinonimi di indissolubilità – presuppongono che l'unione non si possa sciogliere tramite un mero recesso e che residui una solidarietà anche successiva al venir meno del vincolo.

Ebbene, l'unione civile si scioglie – oltre che per morte, per dichiarazione di morte presunta o per sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei componenti dell'unione (art. 1, commi 22 e 26, nonché sentenza n. 66 del 2024, che ha escluso l'automatismo dello scioglimento per rettificazione dell'attribuzione di sesso) – quando ricorrono specifiche cause, individuate *per relationem* rispetto a quelle del divorzio (art. 1, comma 23), o quando, dinanzi all'ufficiale di stato civile, viene manifestata la volontà, anche disgiunta, di sciogliere il vincolo, cui può seguire la relativa domanda solo una volta che sia decorso un periodo di almeno tre mesi (art. 1, comma 24). La domanda di scioglimento va poi proposta o in via giudiziale o attraverso un percorso di negoziazione assistita o tramite accordo stipulato dinanzi all'ufficiale di stato civile.

Infine, dopo lo scioglimento del vincolo, permangono obblighi di solidarietà post-unione, regolati mediante rinvio alla disciplina dettata in materia di divorzio (art. 1, comma 25).

Dunque, le modalità di scioglimento dell'unione civile, pur non combacianti con quelle relative al matrimonio, a partire dalla mancanza della separazione, presentano tratti del tutto compatibili con un istituto costitutivo di status.

16.2.– Anche la natura familiare di tale formazione sociale è comprovata da chiari indici normativi presenti nella legge n. 76 del 2016.

L'art. 1, comma 12, dispone che «[l]e parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune», residenza che l'art. 146 cod. civ., applicabile all'unione civile (ex art. 1, comma 19), definisce come «residenza familiare».

L'art. 1, comma 13, adotta come regime legale dell'unione civile la comunione dei beni, segno dell'unità del vincolo, e consente alle parti dell'unione civile di costituire il fondo patrimoniale, che serve a destinare «beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia» (art. 167, primo comma, cod. civ. nonché artt. 168, secondo comma, e 170 cod. civ.).

Ancora, indiscutibile indice della costituzione di un vincolo familiare è la già richiamata disciplina concernente la possibile scelta di un cognome comune identificativo del rapporto (art. 1, comma 10).

Infine, non può tacersi il rilievo che assumono tutte le norme del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76 del 2016 – a partire dalle Sezioni II, III, IV, V e VI del Capo VI, dedicato al «regime patrimoniale della famiglia», del Titolo VI, del Libro I – nonché la stessa clausola di equivalenza (art. 1, comma 20), in virtù della quale all'unione civile e ai suoi componenti trovano applicazione tutte le disposizioni che si riferiscono al

matrimonio, ai coniugi o a termini equivalenti contenute in fonti diverse dal codice civile (per il quale operano rinvii testuali) e dalla legge n. 184 del 1983.

In definitiva, l'intero ordito normativo della legge n. 76 del 2016 porta alla luce un istituto costitutivo di uno status, che segna l'appartenenza a una dimensione comunitaria familiare protetta dalla cornice costituzionale dell'art. 2 Cost. (sentenze n. 148 e n. 66 del 2024, n. 269 del 2022 e n. 221 del 2019).

Questa Corte, del resto, ha già affermato che l'unione civile configura «una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri» (sentenza n. 66 del 2024, anticipata dalle sentenze n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010).

17.– Chiarito che l'unione civile costituisce uno status familiare di coppia, occorre ora verificare se essa possa ritenersi giuridicamente compatibile con il sorgere di vincoli di filiazione.

Non sfugge a questa Corte che il legislatore, nella disciplina delle unioni civili, pur facendo salvo «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» (art. 1, comma 20, ultimo periodo, della legge n. 76 del 2016), abbia voluto escludere il sorgere di rapporti di filiazione, affermando – come già sopra rammentato (punti 12 e 16.2.) – l'inapplicabilità della clausola di equivalenza alle «norme del codice civile non richiamate espressamente nella [medesima] legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184».

Nondimeno, dopo la legge n. 76 del 2016, sono state riconosciute plurime fonti costitutive di vincoli di filiazione piena, di matrice adottiva o non adottiva, che hanno tra i loro presupposti la relazione del minore con il genitore intenzionale, il quale in tanto può vantare tale qualifica in quanto ha partecipato a un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) nell'ambito di un rapporto di coppia omoaffettiva.

17.1.– Il primo itinerario, seguito dalla giurisprudenza di legittimità, si è avvalso del varco lasciato aperto dal richiamato ultimo periodo dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, per consentire al componente di una coppia omoaffettiva, partner del genitore biologico, di accedere all'adozione in casi particolari, grazie all'estensione interpretativa dell'art. 44, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 184 del 1983, dalla mera impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo del minore all'impossibilità giuridica per quest'ultimo a essere adottato (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 30 dicembre 2022, n. 38162 e 8 maggio 2019, n. 12193; prima sezione civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962).

Tale soluzione è stata recepita da questa Corte a tutela dell'identità del minore, sul presupposto che l'accesso all'adozione in casi particolari si fonda sulla relazione instaurata tra il bambino e il genitore intenzionale, che è tale per aver condiviso nell'ambito di una coppia omoaffettiva una procedura di PMA effettuata all'estero, da cui deriva una assunzione di responsabilità genitoriale (sentenze n. 79 del 2022, n. 33 e n. 32 del 2021, n. 221 del 2019 e n. 272 del 2017).

La richiamata fonte di riconoscimento del vincolo di filiazione con il genitore intenzionale trova oggi applicazione ai casi in cui il bambino sia nato a seguito della procedura, contraria all'ordine pubblico, di surrogazione di maternità effettuata all'estero.

17.2.– Di seguito, questa Corte, intervenendo, invece, sulla diversa fattispecie della PMA effettuata all'estero da due donne, ha direttamente ammesso il sorgere di un vincolo di filiazione piena con la madre intenzionale, sul mero presupposto della sua assunzione di

responsabilità genitoriale, che discende dalla partecipazione, come componente della coppia omoaffettiva, alla richiamata procedura. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) ha, in tal modo, reso applicabile al genitore intenzionale parte di una coppia omoaffettiva la disciplina codicistica sul riconoscimento del figlio (sentenza n. 68 del 2025), cui si collega anche l'esperibilità della dichiarazione giudiziale del vincolo di filiazione (art. 269, primo comma, cod. civ.).

17.3.– Ancora, la rilevanza giuridica di relazioni di filiazione che coinvolgano coppie omoaffettive è testimoniata dall'estensione, alla donna genitore intenzionale che risulti quale genitore dai registri dello stato civile, di una tutela giuslavoristica e previdenziale, correlata all'esigenza di accudimento del figlio. La sentenza n. 115 del 2025 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non riconosce alla madre intenzionale il congedo di paternità obbligatorio.

Infine, non può tacersi che lo stesso legislatore, con l'art. 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016, ha reso applicabile ai componenti dell'unione civile l'art. 12-*ter* della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), che fa riferimento alla destinazione in parti eguali ai genitori, fra i quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili, della pensione di reversibilità loro spettante per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio.

17.4.– Nella richiamata evoluzione si inserisce, dunque, anche la giurisprudenza di questa Corte che, proprio a tutela dell'identità dell'adottando minore d'età, ha già ammesso il sorgere di un vincolo di filiazione in favore di un genitore non biologico di una coppia omoaffettiva, che instaura una relazione con il minore, in ragione della scelta della coppia di avvalersi all'estero della PMA.

Oltretutto, lo status attribuito al minore è stato qualificato da questa Corte come di filiazione piena, in quanto le fattispecie previste dall'art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983 disegnano rapporti con la famiglia d'origine tali da giustificare un'adozione, e non un mero affido, e dunque – alla luce della funzione dell'adozione in casi particolari – rendono irragionevole che il minore sia privato della pienezza dei nuovi legami affettivi anche con i parenti dell'adottante (sentenza n. 79 del 2022). Tale adozione è "particolare" per le modalità di accesso e per la possibilità di mantenere talune relazioni con i parenti d'origine, ma non deve risultare "particolare" nell'attribuire al minore uno status di figlio dimidiato.

In ogni caso, questa Corte ha già riconosciuto lo status pieno al figlio della madre intenzionale, senza il tramite dell'adozione, sulla base di presupposti costitutivi del vincolo di filiazione correlati alla mera assunzione di responsabilità di quest'ultima, nell'ambito di una coppia omoaffettiva (sentenza n. 68 del 2025).

Alla luce di questa evoluzione dell'ordinamento, non è giuridicamente giustificabile assumere l'incompatibilità tra un vincolo di coppia omoaffettiva, qual è l'unione civile, e la costituzione di "rapporti verticali".

A tale status familiare può, dunque, ben associarsi un unico status di figlio adottivo.

18.– Tanto premesso, l'art. 294, secondo comma, cod. civ. disvela i tratti di una norma che lede in maniera sproporzionata l'identità personale dell'adottando maggiore d'età e degli adottanti.

Evidenziato il rilievo che l'identità personale ha acquisito a livello funzionale e strutturale

nell'ambito dell'istituto in esame, si palesa l'irragionevolezza del sacrificio che la norma censurata comporta rispetto al diritto tutelato dall'art. 2 Cost.

A fronte di una prolungata relazione affettiva assimilabile a un legame familiare con ambo i componenti di un'unione civile, l'art. 294, secondo comma, cod. civ. inibisce *a priori* e astrattamente l'accesso all'adozione a uno dei due.

Vero è che ogni diritto è perimetrato e può essere limitato in un bilanciamento di interessi, ma quanto sopra argomentato dimostra l'irragionevolezza e la non proporzionalità del pregiudizio imposto.

Pur essendo, infatti, legittima la finalità perseguita dalla norma censurata – là dove mira a evitare un meccanismo di sovrapposizione di plurimi stati di filiazione adottiva – nondimeno, lo strumento giuridico di cui si è avvalso il legislatore, ovverosia la necessità imposta all'adottando e alla coppia unita civilmente di operare una scelta fra uno dei due componenti dell'unione, è sproporzionato rispetto allo scopo.

Il medesimo fine, infatti, può essere conseguito riconoscendo che il vincolo dell'unione civile, costitutivo di un unico status, può ben riflettersi in un unico status di figlio adottivo della coppia.

In definitiva, stante la possibilità di preservare la *ratio* della norma censurata e in presenza del consenso di tutti i richiedenti l'adozione, nonché degli assensi stabiliti dalla legge, non sussistono controinteressi che, in una logica di bilanciamento, si oppongano alla tutela dell'identità personale, il che palesa l'irragionevole e sproporzionata lesione che essa subisce.

Come questa Corte ha già in passato rilevato, se «[l]a valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale», tale percorso non può irragionevolmente e in maniera sproporzionata «essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione» dell'art. 2 Cost. (sentenza n. 5 del 2024, punto 6.4.; nello stesso senso, sentenza n. 215 del 2025, punto 3.4.).

19.– Alle medesime conclusioni si perviene in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU.

19.1.– Il procedimento di adozione di una persona maggiore d'età può coinvolgere – secondo la giurisprudenza convenzionale – sia la vita privata sia quella familiare, non solo del genitore biologico, ma soprattutto di adottando e adottanti (Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, parere consultivo 13 aprile 2023, su domanda della Corte suprema della Finlandia; prima sezione, sentenza 13 dicembre 2007, Emonet e altri contro Svizzera, paragrafi 34, 37 e 38).

In particolare, sebbene la Corte di Strasburgo riconosca agli Stati contraenti un ampio margine di apprezzamento nella disciplina del procedimento di adozione (ancora, parere consultivo 13 aprile 2023), nondimeno, essa ha più volte affermato che tale margine si restringe quando – come nel caso dell'adozione civile nel nostro ordinamento – venga in rilievo un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di un individuo, che intercetta il concetto di vita familiare oltre a quello di vita privata (Corte EDU, quinta sezione, sentenza 24 marzo 2022, C.E. e altri contro Francia, paragrafi 85 e 88; seconda sezione, sentenza 6 dicembre 2022, K.K. e altri contro Danimarca, paragrafo 52; prima sezione, sentenza 13 dicembre 2007, Emonet e altri contro Svizzera, paragrafo 68).

19.2.– Appurata la rilevanza del diritto al rispetto della vita privata e familiare nella vicenda dell'adozione del maggiore d'età, emerge come la disciplina dell'art. 294, secondo comma, cod. civ. non risponda alle condizioni richieste dall'art. 8 CEDU.

Come già sopra evidenziato, la norma censurata mira a evitare una sovrapposizione di plurimi stati di figlio adottivo e, pertanto, persegue uno scopo legittimo (Corte EDU, plenaria, sentenza 17 ottobre 1986, Rees contro Regno Unito, paragrafo 37; grande camera, sentenza 16 luglio 2014, Hämäläinen contro Finlandia, paragrafo 65).

Tuttavia, la soluzione normativa adottata, che si traduce nel divieto per uno dei due componenti l'unione civile di accedere all'adozione, risulta un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo legittimo perseguito e non realizza un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti rilevanti.

Per un verso, l'ordinamento non offre soluzioni alternative al diniego dell'accesso all'adozione per uno dei due componenti dell'unione con i quali l'adottando ha intessuto, a livello sociale, una relazione affettiva di carattere familiare (Corte EDU, grande camera, sentenza 16 luglio 2014, Hämäläinen contro Finlandia, paragrafi 76-78 e 87; quinta sezione, sentenza 24 marzo 2022, C.E. e altri contro Francia, paragrafi 105-114).

Per un altro verso, basterebbe a garantire lo scopo della norma censurata riconoscere che chi viene adottato dai componenti di un'unione civile, legati da un unico status, acquisisce un unico status di figlio adottivo.

Da questo discende che essa non realizza un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti rilevanti e, dunque, lede il diritto al rispetto della vita familiare, oltre che di quella privata, in violazione di un obbligo positivo derivante dal diritto internazionale (Corte EDU, grande camera, parere consultivo 10 aprile 2019, su domanda della Corte di cassazione francese, paragrafi 46 e 52-54; sentenza C.E. e altri contro Francia, paragrafi 78-82 e 103-104).

In conclusione, sebbene la Corte EDU non si sia ancora specificamente pronunciata sull'adozione della persona maggiore d'età da parte di una coppia omoaffettiva unita da un vincolo quale l'unione civile, nondimeno questa Corte ritiene che i princìpi enunciati dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, alla luce dei caratteri propri dell'adozione civile nell'ordinamento italiano, inducano a ravvisare una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, oltre che di quella privata.

Del resto, questa Corte ha già affermato che la conformità alle interpretazioni offerte dalla Corte di Strasburgo «non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda, per poter accertare la violazione delle norme convenzionali» (sentenza n. 33 del 2025). Ciò vale tanto più a fronte di diritti, come quello sancito dall'art. 8 CEDU, la cui tutela impone agli Stati contraenti obblighi non soltanto negativi, ma anche positivi (Corte EDU, seconda sezione, sentenza 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti contro Italia, in tema di domanda di adozione degli affidatari presa in considerazione tardivamente dalle autorità italiane; seconda sezione, sentenza 20 gennaio 2015, Gözüm contro Turchia, paragrafo 44; grande camera, sentenza 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito, paragrafo 70; quanto alla vita familiare, seconda sezione, sentenza 13 gennaio 2009, Todorova contro Italia, paragrafo 69).

20.– Alla luce delle considerazioni svolte, l'art. 294, secondo comma, cod. civ. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che anche i componenti di un'unione civile possano adottare la medesima persona.

Una volta resa ammissibile l'adozione del maggiore d'età per i componenti dell'unione civile, trovano applicazione tutte le norme stabilite nella disciplina di tale istituto (artt. 291 e seguenti cod. civ.).

Esse, infatti, rientrano sotto l'egida dell'art. 1, comma 20, ultimo periodo, della legge n. 76 del 2016, secondo cui «[r]esta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle

norme vigenti».

Un chiarimento merita soltanto il profilo che attiene alla disciplina del cognome da attribuire all'adottato.

Come si è già anticipato (*supra*, punti 16.1. e 16.2.), infatti, la legge n. 76 del 2016 contempla una peculiare disciplina del cognome nell'unione, che consente alle parti di assumere, per la sua durata, un cognome comune scegliendolo tra i loro, nonché alla parte dell'unione di anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso.

Sennonché quello dell'art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016 è un cognome d'uso, che viene dichiarato all'ufficiale di stato civile, ma non viene registrato all'anagrafe (art. 20, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; sentenza n. 212 del 2018). Inoltre, esso ha una funzione focalizzata sul rapporto di coppia e non condiziona l'attribuzione del cognome ai figli, similmente alla disciplina, oramai peraltro desueta, dell'art. 143-*bis* cod. civ. operante nel rapporto tra coniugi.

Di conseguenza, anche all'adozione del maggiore d'età da parte dei componenti dell'unione civile troverà applicazione l'art. 299, terzo comma, cod. civ., come risultante dalla sentenza n. 131 del 2022, secondo cui l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento dell'adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

21.– Resta assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento fra le parti dell'unione civile e i coniugi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che anche i componenti di un'unione civile possano adottare la medesima persona;

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, secondo comma, cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione prima civile, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.